



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00105/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 108/2020, presentato, in data 20 novembre 2020, dalla A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND, pubblicato con C.U. n. 33 del 21 ottobre 2020 (stagione sportiva 2020/2021), con il quale, nel respingere il reclamo della Società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 29 del 7 ottobre 2020, pubblicata con Comunicato della Delegazione Provinciale di Verona, sono state confermate, a carico della Pro Sambonifacese, la non omologazione del risultato di 0-1 conseguito sul campo nell'incontro Albaredo Calcio - Pro Sambonifacese; la sanzione della perdita della suddetta gara 0-3; l'ammenda pari ad € 50,00; la sanzione, a carico del dirigente, Antonio Sterchele, dell'inibizione sino al 18 ottobre 2020; la squalifica per una giornata a carico dei giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri, tesserati della Pro Sambonifacese; la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale in merito alla posizione irregolare dei suddetti calciatori anche in occasione della competizione del 20 settembre 2020 contro l'A.C. Pozzo.

Accoglie il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 gennaio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Mario Sanino

IL RELATORE
F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 28 gennaio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face